

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
V SEZIONE PENALE  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
26 MAG 2021  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
~~IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO~~

dott.ssa Maria Cristina D'Angelo

20847-21



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 32  
d.lgs. 198/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 10/02/2021

CARLO ZAZA  
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI  
ANGELO CAPUTO  
PAOLA BORRELLI  
GIOVANNI FRANCOLINI

- Presidente - Sent. n. sez.  
425/2021

REGISTRO GENERALE  
N. 34993/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI

lette:

- la requisitoria scritta in data 23/01/2021 presentata - *ex art.* 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

- la memoria in data 04/02/2021 presentata - ai sensi della stessa norma - dall'AVV. (omissis) (omissis) che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e insistito nell'accoglimento del ricorso;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del giorno 24 giugno 2018 (dep. il 22 luglio 2018), la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia in data 12 dicembre 2017 del Tribunale di Lanciano – che aveva affermato la responsabilità di (omissis) per il delitto di atti persecutori aggravato (art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen.) in pregiudizio di (omissis) e, ritenuta la recidiva specifica e infraquiquennale, lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile – ha escluso l'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma 2, cod. pen.) in contestazione ed ha rideterminato in anno uno di reclusione la pena inflitta all'imputato, confermando nel resto il provvedimento gravato e condannando il (omissis) alla rifusione delle ulteriori spese processuali in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Più in dettaglio, il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado (*sub specie* dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.:

- assumendo la violazione dell'art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen.), perché essa non avrebbe escluso la procedibilità dell'azione penale per le condotte già oggetto di archiviazione (rispetto ai quali sarebbero tardive le querele successive);

- e rassegnando che, al di là di tali fatti, residuerebbe una sola condotta che, quindi, non potrebbe integrare il delitto di atti persecutori; e che il fatto dell'imputato non sarebbe stato commesso in pregiudizio di (omissis), figlia minore della querelante.

3. L'imputato ha, inoltre, avanzato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. istanza in data 4 gennaio 2021).

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Deve, anzitutto, rilevarsi che è inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da (omissis) davanti a questa Corte, «atteso che gli artt. 93 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere; ne consegue che, quando procede la Corte di cassazione, l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l'ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni» (Sez. 5, n. 3538 del 17/12/2018 - dep. 2019, Liban, Rv. 275413 - 01).

2. Ciò posto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei termini che si specificheranno.

2.1. Con l'unico motivo formulato, il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado, deducendo che:

- essa non avrebbe riconosciuto il difetto di procedibilità dell'azione penale per i fatti - che avrebbero avuto luogo nel giugno 2012 - già oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R. (ed ivi qualificati, *ex artt.* 660, 594 e 612, comma 2, cod. pen.), contestati nella specie nonostante nel detto procedimento sia stato emesso provvedimento di archiviazione per difetto di querela e nonostante le querele successivamente sporte sarebbero tardive rispetto ad essi;

- oltre a tali fatti, residuerebbe un'unica condotta posta in essere il 30 giugno 2014, da sé sola insufficiente ad integrare il delitto di atti persecutori, non potendo essa essere valutata unitamente alle precedenti;

- nonostante possa procedersi d'ufficio per i fatti commessi in pregiudizio di (omissis) (omissis), figlia minore della querelante, la giovane non è stata la diretta destinataria delle condotte dell'imputato e quindi rispetto a lei non ricorrerebbe il reato.

2.2. Al fine di provvedere deve osservarsi che nel presente procedimento a (omissis) (omissis) sono stati ascritti i reati di atti persecutori e di minaccia nei seguenti termini:

- il reato di atti persecutori aggravato (cfr. capo a) della rubrica) è stato contestato, indicandone il *tempus* «dal 2012, reato in atto», segnatamente in ordine:

- a taluni fatti già «contestati» (*sub specie* degli artt. 660, 594 e 612, comma 2, cod. pen.) «nel procedimento n. 1651/2013 R.G.N.R.» della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano - come commessi «dal giugno 2012 all'ottobre 2013» - e per cui allorché è stata elevata l'imputazione qui in esame era già pendente giudizio; si rileva sin d'ora che per essi già il Tribunale di Lanciano, nel primo grado del presente giudizio, ha emesso una sentenza di non doversi procedere per violazione del divieto di *bis in idem*;
- ai fatti «accertati nel procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R. archiviato il 19.12.2012 per mancanza di querela», «commessi il 15.6.2012» ai danni di (omissis) (omissis) e (omissis) ;
- agli ulteriori fatti «contestati ai capi b) e c)» della medesima rubrica;

- e, come anticipato, sono state per l'appunto contestate due ipotesi di minaccia, una - continuata - commessa il 30 giugno 2014 (capo b); l'altra nella settimana antecedente il 30 giugno 2014 (capo c); ed il Tribunale le ha ritenute assorbite nel delitto di atti persecutori (cfr. capo di imputazione nonché le sentenze di primo e secondo grado).

Come in parte rilevato, il Tribunale ha rilevato l'improcedibilità per le condotte rispetto alle quali era già stata esercitata l'azione penale nei confronti del (omissis) nel procedimento n. 1651/2013 R.G.N.R. (cfr. sentenza del Tribunale). Invece, ha ritenuto la procedibilità in relazione ai fatti già oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R., esponendo che il decreto di archiviazione emesso in esso non è idoneo a determinare alcun giudicato *ex art.* 649 cod. proc. pen. né a dar luogo a qualsivoglia preclusione (ivi).

La Corte territoriale ha negato la fondatezza sul punto del gravame interposto nell'interesse dell'imputato, considerando: che il procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R. era stato iscritto in relazione ai delitti di minaccia grave e ingiuria entrambi, poi, ritenuti procedibili a querela di parte poiché era stata esclusa la minaccia grave; e che la successiva qualificazione dei medesimi fatti, congiuntamente alle condotte poste in essere dall'imputato, nell'unitaria ipotesi di atti persecutori ne ha modificato la procedibilità. Il Giudice di appello ha ritenuto che, pertanto, potesse essere valutata nella specie l'intera condotta in discorso possa in essere da (omissis) ai danni della persona offesa e del suo nucleo familiare; ed ha pure osservato che per le condotte descritte ai capi b) e c), e contestate pure quali atti persecutori (e in esso ritenute assorbite), estranee ai fatti già oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R non possano ravvisarsi «i problemi di procedibilità posti dall'appellante» (cfr. sentenza impugnata).

2.3. Occorre, anzitutto, rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte:

- «non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01).

2.4. Nel caso in esame l'imputazione ha indicato - e qualificato come un'unica condotta di atti persecutori commessa «dal 2012, reato in atto» - tre *segmenti* dell'agire dell'imputato, ossia - come esposto:

- condotte già sussunte dei reati previsti dagli artt. 660, 594 e 612, comma 2, cod. pen. commessi «dal giugno 2012 all'ottobre 2013» in pregiudizio di (omissis) e (omissis) e i loro figli - oggetto delle querele sporte tra il 27 luglio 2013 e il 2 ottobre 2013 - per cui era già stata esercitata l'azione penale «nel procedimento n. 1651/2013 R.G.N.R.» (per i quali già in primo grado è stata resa sentenza di non doversi procedere);

- condotte pure di ingiuria e minaccia (di cui è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.), «commessi il 15.6.2012» oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R., per cui è stato emesso decreto di archiviazione per mancanza di querela» (nella specie gli offesi sarebbero (omissis) e (omissis) );

- infine, le ulteriori condotte di minaccia, che si collocano nel giugno del 2014, in danno di (omissis) , contestate pure come reati autonomi «ai capi b) e c)» della rubrica, che il Tribunale ha ritenuto assorbiti nel delitto di atti persecutori.

Dunque, le condotte già oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R., per cui - come detto - non risulta sporta autonoma querela, si collocano in un momento (il giugno 2012) compreso nel tempo dei commessi reati oggetto del procedimento n. 1651/2013 R.G.N.R., che ha ad oggetto i medesimi titoli di reato (in particolare, condotte ingiuriose e minacciose con armi, quali quelle per cui era stato iscritto il procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R.), contestati quali «condotte reiterate» pure nei confronti di (omissis) e (omissis) e per i quali è già stata resa pronuncia di non doversi procedere nel presente procedimento. La pronuncia di primo grado nell'espone le condotte poste in essere dall'imputato (come descritte dalla (omissis) ) ha fatto riferimento proprio a quanto accaduto il 15 giugno 2012, allorché - a seguito dell'esplosione di colpi di arma da fuoco, i Carabinieri si sono presentati presso l'abitazione del (omissis) e gli hanno sequestrato un'arma che, alla stregua di quanto esposto, al contempo può riferirsi a quanto oggetto del procedimento n. 1147/2012 R.G.N.R. e risulta compreso - *ratione temporis* e alla luce della condotta in discorso - nella contestazione elevata nel procedimento n. 1651/2013 R.G.N.R. per cui è stata ritenuta l'improcedibilità. D'altra parte, neppure la pronuncia di secondo grado ha affermato che la condotta per cui era già stata esercitata l'azione penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano nel menzionato procedimento n. 1651/2013 R.G.N.R. sia effettivamente diversa da quella oggetto di archiviazione.

Quindi:

- fermo restando che «il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612-*bis* cod. pen. (Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D., Rv. 268163 - 01);

- nel caso di specie il principio del *ne bis in idem* avrebbe dovuto trovare applicazione pure per i fatti già oggetto del procedimento archiviato, da ritenersi comunque improcedibili nel presente giudizio poiché rientranti tra quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale da parte dello stesso Ufficio del Pubblico ministero (cfr. Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014 - dep. 20/11/2014, C., Rv. 261024 - 01), non potendo rilevare in senso contrario le argomentazioni spese dalla Corte di appello (segnatamente in ordine al carattere unitario del delitto).

2.5. Deve, infine, qui ribadirsi che:

- «il delitto di atti persecutori, in quanto reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di "bis in idem" (Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, M., Rv. 261024 - 01);

- «integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a

costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale» (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 - 01);

- «è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, C., Rv. 267954 - 01; Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B., Rv. 264356 - 01).

E considerarsi che, nel caso di specie, non risulta che le condotte residue - basti sul punto aver riguardo a quelle descritte nell'imputazioni di minaccia contraddistinte dalle lettere b) e c), come detto richiamate pure nell'imputazione avente ad oggetto i delitti di atti persecutori e ritenute assorbite in esso - siano soltanto due.

Ragion per cui, proprio in ragione dell'unicità del delitto di atti persecutori, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perché la Corte di appello di Perugia verifichi, in ordine alle condotte residue, la sussistenza del delitto di atti persecutori, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.

3. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

#### **P.Q.M.**


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 10/02/2021.

Il Presidente

Carlo Zaza



Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Giovanni Francolini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.).